ORIGINALE

COMUNE DI CERCOLA

- Provincia di Napoli -

DELIBERAZIONE N° **51/2014** DEL 4 SETTEMBRE 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **QUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10.59** nella Sala delle Adunanze Consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Nominativi	Presente	Assente	Nominativi	Presente	Assente
Sindaco **FIENGO** Vincenzo	**SI**		**GRIECO** Antonietta	**SI**	
BARONE Vincenzo	**SI**		**BORRIELLO** Ciro		**SI**
GIACINTO Carla	**SI**		**GRILLO** Salvatore	**SI**	
MAIONE Diego	**SI**		**PAUDICE** Giovanni		**SI**
MOLLO Filomena	**SI**		**ESPOSITO** Aniello		**SI**
IORIO Teresa	**SI**		**ESPOSITO** Giorgio	**SI**	
SAVINO Francesco	**SI**		**ESPOSITO** Vincenzo	**SI**	
SIMONETTI Immacolata	**SI**		**CALVANESE** Salvatore		**SI**
CARROTTA Salvatore	**SI**				
TOTALE	**Presenti**	**N° 13**	**TOTALE**	**Assenti**	**N° 4**

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Comunale Dott. Rosario Grillo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Dott. Vincenzo Barone** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, convocata come da allegata stesura dattiloscritta della registrazione della seduta consiliare.

COMUNE DI CERCOLA

Provincia di Napoli

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio dà lettura del punto all'O.d.G. in oggetto da sottoporre alla discussione da parte del Consesso;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco Avv. Vincenzo Fiengo;

Dato atto della proposta di delibera depositata in copia a disposizione dei consiglieri interessati;

Invitato il Consiglio Comunale da parte del Presidente a pronunciarsi sul punto all'ordine del giorno;

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri come per legge;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Giorgio Esposito, Vincenzo Esposito, Salvatore Grillo) espressi dai 13 Consiglieri presenti in aula;
Sulla scorta delle risultanze della discussione riportata ed allegata agli atti della seduta, come da trascrizione integrale che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

1. Di approvare, come in effetti approva, l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "*Approvazione aliquote e detrazioni IMU*"
2. Di demandare agli Uffici di riferimento gli adempimenti consequenziali alla presente;
3. Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Giorgio Esposito, Vincenzo Esposito, Salvatore Grillo) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune all'indirizzo http://albo.comune.cercola.gov.it, per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto del d.lgs 33/2013.

Oggetto: approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2014 .

Proposta deliberativa

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 82 del 13/09/2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete

una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, di cui all'atto di Giunta Comunale nr. 83/14 nel quale è altresì disciplinata l'Imposta Municipale Propria;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- il vigente regolamento comunale I.U.C. all'articolo 15 disciplina ulteriori fattispecie equiparate all'abitazione principale;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RITENUTO inoltre di fronteggiare la riduzione delle risorse da trasferimenti statali disposta anche per l'anno 2014, nonché le criticità di cassa che manifesta l'ente, proponendo la conferma delle aliquote IMU in vigore nell'anno 2013;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A *decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e articolo 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTA la deliberazione di G.C. nr. 84/2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

si propone di deliberare

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si danno come integralmente approvate

1) di confermare l''aliquota dell' 1,06 per cento, per gli immobili diversi dalla abitazione principale, già in vigore nell'anno 2013;

2) di confermare l'aliquota dello 0,6 per cento per le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A8 e A/9, con detrazione di € 200,00;

3) di precisare, secondo le disposizioni dettate dagli artt.6 e 16 del Regolamento I.U.C., che l'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica:

- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7 D.L. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

4) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi di quanto previsto dall'art.15 del Regolamento I.U.C., di cui all'atto approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

5) di rinviare, per quanto non specificato, alle disposizioni dettate dal Regolamento I.U.C.

6) di provvedere alle comunicazioni e pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Il RUP
Rag. C. Di Porzio

IL Responsabile servizio
dr. A. Grillo

COMUNE DI CERCOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Delibera N°

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2014 .**

Parere di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, ed articolo 147 bis del D.Lgs 267/00)

Visto con parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dr. R. GRILLO

Parere di regolarità contabile (art. 49, comma 1, ed articolo 147-bis del d.lgs 267/00)

Visto con parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Rosario Grillo

Approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Vincenzo Barone

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Rosario Grillo

Relazione di Pubblicazione

CERCOLA, 08/09/2014

Il Vice Segretario Comunale
dr. Rosario Grillo

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1° T.U., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a cura del messo Comunale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 T.U.)

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il:

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° T.U.);
[X] immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U.);

Dalla residenza municipale, 08/09/2014

Il Vice Segretario Comunale
dr. Rosario Grillo